Il Sole 24 ORE

03-NOV-2016
pagina 49
foglio 1

Decontribuzione per i neo agricoltori

Ai **giovani coltivatori diretti** e **imprenditori agricoli professionali (Iap)** di età inferiore ai 40 anni, che si iscrivono alla relativa gestione previdenziale Inps nel 2017, è riconosciuto l'**esonero totale dal pagamento dei contributi pensionistici per 36 mesi**. L'esonero scende al 66% per i successivi 12 mesi e al 50% per gli ulteriori dodici. Lo prevede l'articolo 46 del disegno di legge di Bilancio 2017.

Il beneficio contributivo spetta ai coltivatori diretti individuati dalla legge 9/1963 e agli imprenditori agricoli professionali indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004. Anche se la norma non cita espressamente i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto che collaborano in modo abituale e prevalente in azienda, e che debbono iscriversi alla stessa gestione previdenziale, deve ritenersi che anche loro siano ricompresi tra i possibili beneficiari, trattandosi, nella maggior parte dei casi, dei (giovani) figli del titolare dell'impresa. Del resto i coadiuvanti familiari sono a tutti gli effetti coltivatori diretti, essendo in possesso degli stessi requisiti del titolare.

L'iscrizione alla gestione previdenziale deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017. Deve trattarsi di una nuova iscrizione, ossia riguardante soggetti che nel 2016 non erano già iscritti. La formulazione della norma, rispetto a questo specifico punto, lascia alcuni dubbi in quanto, pur parlando espressamente di nuove iscrizioni, precisa che il soggetto interessato non debba essere stato iscritto nel 2016, nulla dicendo per gli anni precedenti (e quindi non è chiaro se un soggetto già iscritto, per esempio, fino al 2015, e poi cancellato nel 2016, possa ottenere il beneficio se, avendo i requisiti, si riscrive nel 2017).

L'esonero riguarda solo i contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs), ossia quelli che vanno a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello Iap. Devono comunque essere corrisposti gli altri contributi dovuti dagli interessati, come quelli relativi alla maternità e quelli antinfortunistici (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli Iap non sono soggetti all'assicurazione Inail).

L'esonero dei contributi pensionistici, sia quello totale per i primi 36 mesi, e sia quello parziale per i successivi 24, non incide sulla misura del trattamento pensionistico che comunque continua ad essere calcolato sull'ordinaria aliquota di computo. Lo sgravio dai contributi Ivs per i giovani agricoltori non è cumulabile, per espressa previsione del disegno di legge, «con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento».

Attualmente le principali riduzioni contributive consistono negli sgravi riconosciuti ai lavoratori agricoli autonomi di età inferiore ai 21 anni ovvero operanti in zone montane e svantaggiate; sgravi che peraltro, a partire dal 2018, saranno definitivamente superati. Dal 2018, infatti, l'aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche sarà pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi, senza differenze di età o collocazione geografica (legge 214/2011). Da ultimo si segnala che l'agevolazione è soggetta ai limiti europei in materia di aiuti di stato, il regime "de minimis" che per il settore agricolo è pari a 15mila euro in tre esercizi finanziari. Non è dunque improbabile che si ponga il problema del rispetto del limite "de minimis", considerati gli aiuti di altro tipo che già sono riconosciuti ai giovani agricoltori (primo insediamento eccetera).

Roberto Caponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA